

DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO
CREATIVO

Modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla
sottoscrizione di Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici
titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel
2018

PREMESSA

Nella normativa della Regione Lazio, si prevede di potenziare e sostenere la funzione svolta dai servizi culturali regionali.

In particolare Musei e Biblioteche hanno il compito di raccogliere, salvaguardare, conservare e rendere fruibili i documenti e i beni conservati, costituendo e gestendo collezioni e patrimoni sempre più complessi per natura e molteplicità

In tale ambito lo stesso Piano Triennale 2019 – 2021 ritiene indispensabile rafforzare e consolidare i servizi culturali già esistenti e riconosciuti nell'ambito delle rispettive organizzazioni regionali, al fine di potenziare il servizio pubblico offerto sul territorio e migliorare l'accessibilità e fruibilità dell'ingente patrimonio culturale posseduto anche attraverso operazioni continue di conoscenza dei beni conservati.

1. ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che *“anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*.

In base alla giurisprudenza consolidata l'accordo tra le Amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico interesse e idonea a comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Sulla base di tale considerazione risulta evidente la valenza generale rivestita dagli accordi organizzativi di cui al citato art. 15, in forza del quale gli enti pubblici possono "sempre" utilizzare lo strumento convenzionale per concludere tra loro accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni.

2. FINALITA' DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Con la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione, la Regione intende collaborare con gli Enti interessati nello svolgimento di attività, da realizzare entro il 31.12.2020, coerenti con le seguenti finalità:

- potenziare il servizio pubblico offerto dai Musei e Biblioteche di enti pubblici, accreditati in O.M.R. e O.B.R.;
- collaborare nella realizzazione delle attività di catalogazione del patrimonio culturale conservato dai medesimi servizi culturali, al fine di migliorarne la conoscenza e diffusione, nel rispetto degli standard adottati dagli enti pubblici competenti, anche ai fini della implementazione del Polo Regionale delle Biblioteche (RL1) e del Sistema Unico di Catalogazione dei Beni Culturali della Regione Lazio, per una gestione integrata e condivisa dei dati ivi presenti;
- promuovere iniziative ed attività finalizzate alla conoscenza dei beni conservati nei Musei e nelle Biblioteche, come previsto dal Piano triennale citato in premessa.

Tra le attività sopraindicate possono rientrare, a titolo esemplificativo:

- miglioramento dei servizi di regolazione dell'accesso alle sale interne e di informazione al pubblico sul patrimonio culturale, sui servizi e le attività offerte, sulla regolamentazione interna della struttura, anche in materia di tutela e sicurezza del patrimonio fruibile;
- miglioramento della gestione di richieste di informazioni o chiarimenti da parte dei visitatori e di interazione tra il personale addetto al museo/biblioteca e i soggetti interessati;

- miglioramento delle attività di prelievo, trasporto, consegna e restituzione libri, riviste, pubblicazioni varie e documenti d'archivio;
- miglioramento del servizio di prestito bibliotecario;
- assistenza alle attività di catalogazione del patrimonio museale o librario conservato, nel rispetto degli standard adottati dagli enti pubblici competenti;
- miglioramento delle modalità e dei tempi per la riproduzione della documentazione richiesta dagli utenti;
- potenziamento delle attività destinate alla organizzazione e realizzazione di visite guidate;
- potenziamento delle attività di promozione con le scuole per la conoscenza e diffusione dei servizi culturali;
- organizzazione e realizzazione di nuove iniziative ed eventi di promozione culturale;
- sviluppo e attuazione di soluzioni e metodologie di individuazione dei nuovi acquisti e materiali necessari alle attività del museo o della biblioteca;
- potenziamento delle attività di monitoraggio e di miglioramento delle condizioni di conservazione del patrimonio posseduto.

L'Accordo di Collaborazione potrà essere automaticamente rinnovato per l'anno successivo compatibilmente con le risorse disponibili.

3. SOGGETTI INTERESSATI

Le domande possono essere presentate dall'Ente pubblico titolare del servizio culturale (Museo o Biblioteca) accreditato in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) e O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) nel 2018.

Non possono presentare la domanda:

- i titolari di Biblioteche afferenti al Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani e i gestori dei servizi culturali già istituiti dalle Province (L.R. n. 17/2015, articolo 7, comma 7), cui sono destinate altre forme e modalità di sostegno;
- le Biblioteche dell'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali e i Musei del Sistema Museale di Roma Capitale, "Musei in Comune", in quanto già fortemente strutturati e dotati di risorse adeguate.

4. RISORSE A DISPOSIZIONE

I sopraindicati Accordi di Collaborazione potranno avere esclusivamente ad oggetto la realizzazione di attività che la Regione porterà avanti, anche avvalendosi delle proprie società in house nell'ambito dei contratti di servizio in essere, in collaborazione con l'Ente pubblico interessato, per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 2. È escluso il trasferimento di risorse finanziarie. Le attività previste in ogni Accordo di Collaborazione possono comportare per la Regione l'impiego di risorse umane per un numero massimo di 1 unità per ogni servizio culturale interessato, salvo pervengano richieste inferiori rispetto al numero massimo di accordi indicati al successivo periodo. Potranno essere attivati dalla Regione un numero non superiore a 45 Accordi di Collaborazione, distribuiti nel territorio come segue:

- | | |
|--------------------------|----|
| - Provincia di Roma | 21 |
| - Provincia di Latina | 6 |
| - Provincia di Frosinone | 6 |
| - Provincia di Viterbo | 6 |
| - Provincia di Rieti | 6 |

5. DOCUMENTI DA PRESENTARE

Ciascun Ente interessato, in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3, può presentare un'unica domanda, comprendente tutti i servizi culturali accreditati in O.M.R. e O.B.R. di cui è titolare, con le modalità qui di seguito previste, contenente i seguenti documenti (Allegato B):

- scheda 1 - Istanza del legale rappresentante dell'Ente;
- scheda 2 – Dati dell'Ente;
- scheda 3 – Tipologie di attività di Collaborazione proposte per le finalità di cui al paragrafo 2 (con esclusione di richieste di finanziamenti o contributi finanziari);
- Scansione del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Ente.

I documenti, redatti sulla base dei modelli ivi allegati devono essere trasmessi entro e non oltre le ore 23.59 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: cultura@regione.lazio.legalmail.it.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e farà fede la data di trasmissione attestata dal sistema informatico; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quella indicate o l'invio oltre il termine sopra indicato rappresenterà motivo di inammissibilità.

L'invio della domanda priva di una o più delle schede 1, 2 e 3 in precedenza indicate, comporta l'inammissibilità.

Per ogni ulteriore carenza o irregolarità la Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo provvederà a richiedere apposita integrazione/regolarizzazione, assegnando un termine, non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda sarà dichiarata inammissibile.

6. VALUTAZIONE

Le domande ricevute saranno esaminate dalla Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo - Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura, in termini di regolarità formale, nonché di rispondenza alle risorse disponibili e alle finalità indicate al paragrafo 2.

Saranno dichiarate inammissibili le domande nei casi descritti al paragrafo 5, oppure nel caso contengano attività tutte non coerenti con le finalità indicate al paragrafo 2 o non compatibili con le risorse disponibili.

Nell'ipotesi di attività soltanto in parte non coerenti con le finalità descritte al paragrafo 2 o non compatibili con le risorse disponibili, verranno considerate ammissibili, ai fini dell'eventuale definizione dell'Accordo di Collaborazione, le sole attività coerenti con le medesime finalità e compatibili con le suddette risorse.

Nel caso di domande ammissibili presentate in numero maggiore rispetto al numero massimo di Accordi attivabili (indicati al paragrafo n. 4), verrà data priorità, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo, alle domande presentate in relazione a Servizi Culturali inseriti in un sistema anch'esso già regolarmente accreditato in O.B.R. o O.M.R. nel 2018.

In caso di pari sussistenza del suddetto criterio di priorità, verrà data prevalenza alle domande presentate in relazione a Servizi Culturali con minori risorse umane (dipendenti o collaboratori regolarmente contrattualizzati) impiegate presso il medesimo servizio culturale, fermo restando il possesso dei requisiti minimi richiesti e verificati nel 2018 ai fini dell'ammissione del medesimo servizio in O.B.R. o O.M.R.

In caso di ulteriore parità verrà data prevalenza alle domande pervenute prima in ordine temporale.

7. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA

Eseguita la valutazione indicata al paragrafo 6 la suddetta Direzione Regionale provvederà ad approvare con apposita determinazione, pubblicata ad ogni effetto di legge sul B.U.R.L., l'esito della valutazione effettuata, comunicando agli interessati il contenuto dell'eventuale Accordo ritenuto attivabile.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Ente interessato è tenuto a comunicare l'eventuale accettazione dell'Accordo, pena la decadenza della domanda.